

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(*Seduta del 9 novembre 2005*)

---

Relatore di maggioranza: KATIA MAMMOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI

---

## sulla proposta di legge n. 48

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 18 ottobre 2005*

---

ISTITUZIONE DELLA "GIORNATA DELLE MARCHE"

---

## RELAZIONE ORALE

---

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 24 novembre 2005)*

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 24 novembre 2005 esaminato il testo della proposta di legge n. 48 avente ad oggetto “Istituzione della ‘Giornata delle Marche’” già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 9 novembre 2005

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione  
Giuliano Brandoni

Testo proposto	Testo modificato dalla Commissione
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
<p>1. E' istituita la "Giornata delle Marche" la cui celebrazione si tiene il 10 dicembre di ogni anno, quale solenne ricorrenza per riflettere e sottolineare i valori umani, etici e culturali della comunità marchigiana e rafforzarne lo spirito di appartenenza.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e attua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'organizzazione di convegni, manifestazioni e seminari;</li> <li>b) iniziative culturali, editoriali e di carattere didattico;</li> <li>c) ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.</li> </ul> <p>3. L'intervento regionale è prioritariamente rivolto al mondo scolastico e giovanile.</p>	<p>1. E' istituita la "Giornata delle Marche" la cui celebrazione si tiene il 10 dicembre di ogni anno, quale solenne ricorrenza per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana e rafforzarne la conoscenza e l'appartenenza.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>
Art. 2 (Onorificenza)	Art. 2 (Onorificenza)
<p>1. Nell'ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l'onorificenza denominata "Picchio d'oro" al fine di dare adeguato riconoscimento ad istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in attività culturali, sociali, economiche, scientifiche e sportive.</p> <p>2. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale e consegnata nel corso di una cerimonia pubblica.</p>	<p>1. Nell'ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l'onorificenza denominata "Picchio d'oro" al fine di dare adeguato riconoscimento ad istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive.</p> <p>2. <i>Identico</i></p>
Art. 3 (Modalità organizzative)	Art. 3 (Modalità organizzative)
<p>1. La Giunta regionale determina annualmente le iniziative di cui alla presente legge e ne stabilisce le modalità organizzative.</p>	<p>1. La Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, determina annualmente le iniziative e le risorse finanziarie di cui alla presente legge e ne stabilisce le modalità organizzative.</p>
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)	Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
<p>1. L'ammontare del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è stabilito annualmente con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.</p> <p>2. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00.</p> <p>3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005.</p>	<p>1. L'ammontare del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è stabilito annualmente con legge finanziaria.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo 5.31.01.106 del bilancio di previsione per l'anno 2005.</p>